

OGGETTO: Piano della mobilità sostenibile dell'Ente Parco Naturale "Paneveggio – Pale di San Martino". Approvazione schema di convenzione per la gestione di aree a parcheggio in località Val Canali, Val Venegia e Calaita – Malga Doch per il periodo 22.06.2023 - 30.09.2025.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- le aree territoriali del Comune di Primiero San Martino di Castrozza definite della Val Venegia e di località Calaita – Malga Doch ricadono interamente nel territorio del Parco naturale "Paneveggio – Pale di San Martino", mentre l'area territoriale della Val Canali ricade per gran parte nel territorio dello stesso Parco;
- nelle immediate vicinanze del complesso fondiario ed edificiale costituito dall'alpeggio di Malga Venegia, individuato dalla p.fond. 44/4, in c.c. Tonadico II, di proprietà del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, è attualmente situata un'area destinata a parcheggio per autovetture, funzionale sia agli usi della Malga medesima, sia quale punto di partenza per escursioni nella zona, di alto valore ed interesse turistico;
- in località Calaita, nell'ambito del complesso fondiario ed edificiale costituito dall'alpeggio di Malga Doch, individuato tra le altre dalle p. fond. 2292/1 e 2292/4 in c.c. Siror, sono state realizzate negli scorsi anni dal Parco tre aree per il parcheggio di autovetture;
- nelle particelle fondiarie situate nell'area della Val Canali individuate ai numeri 1983/1, 1983/4, 1984/4, 1988, 1989, 1355/12, in c.c. Tonadico I, di proprietà del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, sono attualmente situate varie aree destinate a parcheggio per autovetture;
- l'Ente Parco "Paneveggio – Pale di San Martino" ha predisposto un proprio Piano della mobilità sostenibile del parco, nell'ambito del quale è prevista la istituzione di una tariffa per la fruizione del servizio di sosta presso le aree a parcheggio suddette, finalizzata a favorire da parte degli utenti un uso più consapevole del mezzo privato e a favore dell'utilizzazione del mezzo di trasporto pubblico;
- le Amministrazioni comunali di Transacqua e Tonadico, ora ricomprese nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza, e l'Ente Parco "Paneveggio – Pale di San Martino" hanno a suo tempo concordato, in via preliminare, un apposito accordo amministrativo in base al quale è stata concessa all'Ente Parco "Paneveggio – Pale di San Martino" la gestione delle aree della Val Venegia e della Val Canali, unitamente all'autorizzazione alla riscossione di una tariffa imposta all'utenza del servizio di parcheggio;
- a decorrere dall'anno 2018 analogo sistema di gestione di area a parcheggio soggetto a tariffa è stato esteso anche per la gestione dei parcheggi nell'area località Calaita – Malga Doch;

considerato che la convenzione Rep. n. 954/2018 per la gestione diretta di aree a parcheggio soggette a tariffa site in località Val Canali, località Calaita – Malga Doch e Val Venegia con vigenza temporanea dal 1° luglio alla seconda domenica di settembre per il quinquennio 2018 – 2022 è scaduta il 31.12.2022;

dato atto che l'Ente Parco, alla fine di ogni esercizio, invia al Comune un rendiconto della gestione delle aree di sosta indicando gli introiti conseguiti e l'utilizzo delle somme incassate e che l'utilizzo dell'eventuale avanzo dovrà essere concordato con il Comune;

visti:

- la nota prot. n. 10691 di data 15.06.2023 con la quale l'Ente Parco Naturale "Paneveggio – Pale di San Martino" chiede la disponibilità all'Amministrazione comunale a reiterare il servizio di parcheggio per il periodo 22.06.2023 - 30.09.2025;
- lo schema di convenzione allegato alla suddetta nota, composto da n. 6 articoli, oltre alle premesse, regolante i rapporti tra il Comune di Primiero San Martino di Castrozza e lo stesso Ente Parco per la gestione diretta delle sopraccitate aree destinate ad aree di sosta a pagamento;

precisato che:

- le aree oggetto di convenzione sono le seguenti:

- Val Canali: varie aree parcheggio individuate nelle pp. ff. 1983/1, 1983/4, 1984/4, 1988, 1989, 1355/12 in C.C. Tonadico I;
 - Val Venegia: un parcheggio nelle immediate vicinanze del complesso fondiario ed edificiale costituito dall'alpeggio di Malga Venegia, individuato dalla p.f. 44/4 in C.C. Tonadico II;
 - Località Calaita - Malga Doch: tre parcheggi nell'ambito del complesso fondiario ed edificiale costituito dall'alpeggio di Malga Doch, individuato tra le altre dalle p.f. 2292/1 e 2292/4 in C.C. Siror;
- la convenzione ha decorrenza dal 22.06.2023 al 30.09.2025 e, in ciascun esercizio detto, per il periodo dal 22 giugno al 30 settembre;
 - per la sosta e il parcheggio dei veicoli motorizzati all'interno delle aree di suddette, nel periodo di vigenza della convenzione, l'Ente Parco istituisce il pagamento di tariffe – corrispettivi;
 - nel rispetto della normativa vigente, le tariffe sono definite annualmente con provvedimento della Giunta Esecutiva dell'Ente Parco e comunicate al Comune, per la acquisizione della condivisione sulle stesse; ritenuto pertanto, sulla base della positiva esperienza maturata in passato, di approvare lo schema di convenzione come elaborato dall'Ente Parco, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

visti:

- lo Statuto comunale;
 - il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.;
 - vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ed il bilancio di previsione 2023-2025 e successive variazioni;
 - visto il P.E.G. per la gestione del bilancio per l'anno 2023 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 09.01.2023;
- acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- acquisito il parere in merito alla regolarità contabile espresso dal responsabile dell'Area Finanza/Entrate, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ed art. 4 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 30.11.2017;
- ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018, n. 2 per poter procedere in tempi brevi alla sottoscrizione della convenzione in oggetto;
- con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, anche avuto riguardo all'immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, elaborato dall'ente Parco Naturale "Paneveggio – Pale di San Martino", composto da n. 6 articoli, oltre alle premesse, regolante i rapporti tra il Comune di Primiero San Martino di Castrozza e lo stesso Ente Parco per la gestione diretta di aree a parcheggio soggette a tariffa site in località Val Canali - varie aree parcheggio individuate nelle pp. ff. 1983/1, 1983/4, 1984/4, 1988, 1989, 1355/12 in C.C. Tonadico I, Val Venegia - un parcheggio nelle immediate vicinanze del complesso fondiario ed edificiale costituito dall'alpeggio di Malga Venegia, individuato dalla p.f. 44/4 in C.C. Tonadico II e località Calaita – Malga Doch - tre parcheggi nell'ambito del complesso fondiario ed edificiale costituito dall'alpeggio di Malga Doch, individuato tra le altre dalle p.f. 2292/1 e 2292/4 in C.C. Siror, precisando nel contempo che:

- la convenzione ha decorrenza dal 22.06.2023 al 30.09.2025 e, in ciascun esercizio detto, per il periodo dal 22 giugno al 30 settembre;
 - per la sosta e il parcheggio dei veicoli motorizzati all'interno delle aree di suddette, nel periodo di vigenza della convenzione, l'Ente Parco istituisce il pagamento di tariffe – corrispettivi;
 - nel rispetto della normativa vigente, le tariffe sono definite annualmente con provvedimento della Giunta Esecutiva dell'Ente Parco e comunicate al Comune, per la acquisizione della condivisione sulle stesse.
2. Di dare atto che l'Ente Parco, alla fine di ogni esercizio, invia al Comune un rendiconto della gestione delle aree di sosta indicando gli introiti conseguiti e l'utilizzo delle somme incassate e che l'utilizzo dell'eventuale avanzo dovrà essere concordato con il Comune;
 3. Di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione.
 4. Di dichiarare la presente, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018, n. 2, per poter procedere in tempi brevi alla sottoscrizione della convenzione in oggetto.
 5. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, quinto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199.